



Comune di
BIRORI
(Provincia di Nuoro)

Comune di BIRORI (Provincia di Nuoro) - via IV Novembre, n° 4 - 08010 - Birori (Nu) - 0785 72990 - Partita I.V.A. 00157770918

OGGETTO ·

REGOLAMENTI COMUNALI

TITOLO ·

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE ED ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI



BIRORI (Nuoro) - Panorama parziale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 29 settembre 2006

www.comune.birori.nu.it - comune.birori@marghine-planargia.it

Articolo 1

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalle Leggi Regionali n° 36/1978, n° 36/1989 e n° 17 del 17 maggio 1999, nonché da leggi e/o provvedimenti statali.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni approvate precedentemente al presente Regolamento.

Articolo 2

USO E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni C.O.N.I. degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive iscritte all'albo comunale, delle società e cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.
2. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi di proprietà comunale sono quelli qui di seguito indicati:
A – CAMPO DI CALCIO “SALVATORE SANNA”;
B – CAMPO DA TENNIS;
C – CAMPI DA BOCCE;
D – CAMPO POLIFUNZIONALE (CALCETTO – BASKET – PALLAVOLO – PALLAMANO)
E – PALESTRA.
3. L'inserimento di nuovi impianti avverrà con eventuale ed ulteriore provvedimento della Giunta Municipale.

Articolo 3

TIPOLOGIA DI GESTIONE

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell' Amministrazione Comunale.
2. La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. In particolare per:
 - a) gestione diretta
Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall' Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.
 - b) gestione mista
Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a società o enti sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale istituito ai sensi dell' art. 10 della Legge Regionale n° 17/1999.

c) gestione convenzionata

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a società o enti sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale delle associazioni sportive mediante apposite convenzioni.

3. La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a società di servizi iscritte ad apposito albo della Camera di Commercio o a cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal D.Lgs. n° 157/1995 e dagli articoli 73, lettera C), e 76 del R.D. n° 827/1924.

Articolo 4

QUADRO DELLE COMPETENZE

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il Consiglio Comunale, acquisito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
 - individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
 - definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi. Tali tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo.
 - b) la Giunta Municipale, acquisito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
 - individua gli elementi e fornisce le indicazioni per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi; aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
 - dispone l'erogazione di eventuali contributi economici alle Associazioni sportive concessionarie degli impianti a titolo di partecipazione alle spese di gestione in genere, qualora le stesse fossero particolarmente onerose, e per l'utilizzo degli impianti da parte del Comune o della scuola;
 - individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
 - c) il Responsabile del Competente Settore dell'Amministrazione Comunale:
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi, sulla base delle indicazioni della Giunta Municipale;
 - esercita ogni altro compito gestionale inherente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune;
 - d) il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale:
 - dà attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella Legge 5 marzo 1990, n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", nel D.P.>R. 6 dicembre 1991, n° 417 "Regolamento di attuazione della Legge n° 46/1990, in materia di sicurezza degli impianti";

- predisponde il piano di sicurezza degli impianti con capienza superiore a 100 persone, ai sensi dell'articolo 19 del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi".

Articolo 5 **PUBBLICITÀ SULLA MODALITÀ D'USO DEGLI IMPIANTI**

1. Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni, le gare e quanto altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Articolo 6 **GESTIONE DIRETTA**

1. Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno. La concessione verrà rilasciata previo accertamento di tutti i requisiti e dovrà contenere tutte le clausole previste dal presente regolamento, nonché da tutti gli elementi individuati dalla Giunta Municipale.

Articolo 7 **PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. Nel caso in cui più società sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più società, specificando nel regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori dello stesso impianto.

Articolo 8 **TIPOLOGIA DI CONCESSIONE**

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso per:
 - a) manifestazioni sportive;
 - b) allenamenti, corsi, campionati, attività temporanee;
 - c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli, convegni, congressi, mostre, etc.) con vincolo di utilizzo di idonea attrezzatura atta a prevenire danni alle aree destinate ad attività meramente sportive.
2. Le manifestazioni di cui precedente punto c) del comma 1, potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 TARIFFE

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento della Giunta Comunale di approvazione del tariffario.

Articolo 10 RIPRESE TELEVISIVE

1. Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare le quote previste nel tariffario.

Articolo 11 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Nei casi previsti dall'articolo 8, la precedenza nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e nell'ambito del territorio comunale tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:
 - associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a federazioni C.O.N.I., operanti nel territorio con attività agonistica di campionati federali e attività promozionali giovanili, gestione CAS-CONI e/o con organizzazione fasi comunali dei Giochi della Gioventù;
 - associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a federazioni C.O.N.I., operanti nel territorio con attività federale non identificata in regolari campionati;
 - tutte le realtà associative, senza fini di lucro, iscritte all'albo previsto dall'articolo 10 della Legge Regionale 17 maggio 1999, n° 17, non già identificate ai punti precedenti che perseguono attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale;
 - privati o gruppi non costituiti in società.
2. Nel caso di più richieste di società o gruppi sportivi rientranti nello stesso ordine di priorità sopra elencato, la scelta del concessionario sarà effettuata tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri:
 - numeri degli atleti tesserati;
 - anni di attività del sodalizio;
 - livello campionati cui partecipa il sodalizio;
 - risultati agonistici ottenuti;
 - attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
 - presentazione di un progetto d'uso.

Articolo 12
MANCATO ACCOGLIMENTO DI RICHIESTE D'USO

1. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

Articolo 13
CONVENZIONI

1. Qualora l'Amministrazione Comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente Regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse.

Articolo 14
USO PUBBLICO SOCIALE DEGLI IMPIANTI

1. Per gli impianti dati in concessione sarà garantito da parte dell' Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della Legge Regionale 17 maggio 1999, n° 17.
2. Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quagli gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Articolo 15
CONCESSIONE D'USO

1. Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell' autorità comunale.

Articolo 16
DOVERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà:
 - a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
 - b) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
 - c) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
 - d) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare;

- e) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- f) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
- g) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall' Amministrazione Comunale;
- h) assolvere, per quanto di propria competenza, agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. n° 626/1994);
- i) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare l'impianto.

Articolo 17 **MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA**

1. Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a società o enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario e sarà regolata da apposita convenzione predisposta dal Responsabile del competente Settore Comunale ed approvata dalla Giunta Municipale.
2. Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.
3. Il concessionario, inoltre, dovrà presentare all'Amministrazione Comunale e per conoscenza alla Commissione Comunale allo Sport, una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta.

Articolo 18 **RISARCIMENTO DANNI**

1. Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti e spettatori alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti etc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Articolo 19 **POLIZZA ASSICURATIVA**

1. L'Amministrazione Comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la

sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

2. Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.
3. In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quanto altro occorso nell'ambito degli impianti.

Articolo 20 **DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE**

1. Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a) morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
 - b) uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento;
 - c) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - d) non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
 - e) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
2. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.
3. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.
4. In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopracitata.
5. In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.
6. L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Articolo 21 **VIGILANZA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.
2. Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Articolo 22 **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all' Amministrazione Comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, che potrà essere differenziato dalla Giunta Municipale per tipo di impianto, per attività e fasce orarie, anche tramite polizza fidejussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali, previa verifica dell'insussistenza di danni all'impianto e/o attrezzature.
2. Qualora l'entità dei danni fosse superiore al deposito cauzionale la società/associazione sarà chiamata a risarcire l'intera somma.

Articolo 23 **USO GRATUITO**

1. Le associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Articolo 24 **RESPONSABILITÀ PER LA CUSTODIA DI VALORI O EFFETTI D'USO**

1. L'Amministrazione Comunale o l'ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Articolo 25 **VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI**

1. Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
2. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Articolo 26 **RILASCIO COPIE**

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere richiesto da ogni cittadino, da rappresentanti degli enti, istituzioni e associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge n° 241/1990.

Articolo 27
DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale allo Sport, attenendosi alle disposizioni di Legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il Regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.
2. Si rinvia:
 - a) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
 - b) per i profili contabili e fiscali relativi alle tariffe e alla gestione, alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica.
3. Riguardo alle concessioni vigenti o alle situazioni di detenzione a qualsiasi titolo delle strutture sportive attualmente in essere da parte di privati, enti o associazioni, la Giunta Municipale disporrà circa i termini per il rilascio e l'eventuale riassegnazione delle stesse.

Articolo 28
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.